



La guerra di Troia

Tra tutti quelli che, tremila anni fa, hanno intrecciato i loro destini sotto le mura di Troia, quella che ha avuto, a parità di fama, vita più facile è senz'altro Cassandra, figlia di Priamo, la quale, mentre altri, e tra questi i suoi cinquanta fratelli, morivano combattendo per il futuro della propria patria, se ne stava in un angolino a predire sciagure e disgrazie.

Nulla facendo, beninteso, per evitarle.

Le "cassandre", purtroppo, non sono finite con Troia, e la storia si ripete.

Con la serietà che ci distingue, abbiamo chiuso un buon contratto, e siamo pronti ad affrontare il nostro successivo impegno, nella convinzione che ogni partita è a sé stante, e che nessun collegamento, nessuna influenza ci può e ci deve essere tra un impegno e l'altro.

C'è quindi un provvedimento, oramai quasi definitivo, che prevede il riallineamento di alcuni sottufficiali delle Forze armate; nessuno, in sede legislativa, ha mai pensato ad un riordino di tutti i ruoli della Polizia di Stato e un riordino di tal genere è quasi impensabile, considerando i costi da una parte e le effettive disponibilità finanziarie (abbastanza scarse) dall'altra; c'era spazio, concretamente, per affrontare e risolvere, con questo provvedimento alcune situazioni che appaiono oramai come vistosi esempi di mortificazione e di penalizzazione nel comparto sicurezza, in primis, la situazione degli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali, già penalizzati nel 1995 con un riordino che li ha relegati in un ruolo ad esaurimento, si sono visti raggiungere e superare da colleghi molto più giovani, subendo di fatto una veloce depauperazione della propria figura professionale.

C'era poi la situazione degli ex ispettori capo del ruolo ad esaurimento i quali, confinati per anni in una qualifica senza possibilità di carriera alcuna, hanno visto svanire nel nulla ogni aspettativa di miglioramento in carriera.

Gli uni e gli altri, in virtù del "riallineamento" dei sottufficiali delle Forze armate subiranno ulteriori, gravissime sperequazioni, sotto il profilo economico e sotto il profilo della carriera.

C'è infine il problema della dirigenza delle Forze di polizia: abbandonata a se stessa, senza vantaggi

giarsi degli incrementi contrattuali ed esclusa dal trattamento accessorio, priva della contrattualizzazione, questa categoria appare sempre più avviata verso una deriva professionale.

Di tutto questo il Siulp si fa carico: e non sceglie il ruolo facile e propagandistico della Cassandra, premonitrice passiva di sventure, né dell'Ettore, che crede fino alla fine in quello che fa, ma viene ucciso senza ottenerlo.

A noi si attaglia di più il ruolo di quell'Ulisse che si prefigge l'obiettivo, studia il modo migliore per ottenerlo e poi, dopo averlo ottenuto, non si fa nemmeno incantare dalla sirene, che promettono di tutto e di più pur di averlo dalla loro parte.

Venerdì scorso quindi, con un blitz che riecheggia tristi vicende irachene, il Consiglio dei Ministri ha rimesso mano al provvedimento del "riallineamento" nel quale eravamo riusciti, da soli e con molti sforzi, a far entrare gli "aggiustamenti" per i nostri ex sottufficiali, per gli ispettori capo r.e. e per i dirigenti; qualcuno, ritenendo che il Siulp fosse disattento ha eliminato del tutto queste previsioni, confidando forse in un week-end di tempo soleggiato in tutto il Paese.

Ed invece il Siulp non si è lasciato trarre in inganno ed è già pronto ad attivare, insieme alle rappresentanze dei Carabinieri e della Guardia di finanza, fortissime azioni di pro-

testa per far passare in quel provvedimento gli interessi dei colleghi.

Abbiamo fatto presente pertanto al Governo di essere pronti insieme ai colleghi ad una manifestazione di piazza; ed il Governo, che ha imparato a conoscere fino in fondo il Siulp, sa che quando il Siulp promette, poi mantiene.

La "vicinanza" che questo esecutivo ha creato e mantenuto con alcuni rappresentanti delle Forze armate ha causato, a mio avviso, una rappresentazione molto parziale dei termini della questione: per dirla tutta, sono state rappresentate soltanto le esigenze dei militari e in nessun conto sono state tenute quelle delle Forze di polizia.

È chiaro che non può essere accettata passivamente la logica dei figli e figliastri, fermo restando il fatto che anziché limitarci a prevedere, a più riprese, tempi bui come Cassandra, preferiamo confrontarci e contrattare sin da ora per riequilibrare il provvedimento sul riallineamento.

D'altra parte sono proprio le modalità del "blitz" a suggerirci l'idea di chi è con l'acqua alla gola, che non ha più risorse alle quali attingere per finanziare i numerosi impegni assunti.

A nessuno sfugge questo particolare: per finanziare un eventuale riordino di tutti i ruoli della Polizia di Stato (e quindi dell'intero Comparto sicurezza e difesa) occorrono

fondi pari almeno alla metà di un'intera legge finanziaria.

E mi pare che in questo momento tale disponibilità non ci sia.

Se poi il "riordino" anziché riguardare tutti gli operatori della Polizia di Stato dovesse riguardare soltanto alcuni (pochissimi) di essi a scapito di tutti gli altri, destinati ancora una volta a subire ingiustificati avanzamenti e miracolose ricostruzioni di carriera, diciamo subito, con la massima chiarezza, che il Siulp è contrario.

Sanate le sperequazioni che abbiamo già denunciato, il riordino deve riguardare contestualmente tutti i poliziotti e non soltanto alcuni.

Se questo non è possibile, non ci può essere spazio per nessun riordino parziale o peggio personale.

L'atteggiamento di molte "cassandre", di qualche Ettore e di un paio di irascibili "Achillotti" di borgata appare sempre di più dettato da qualche malcelata aspirazione personale, che nulla ha a che fare con il reale interesse dei poliziotti, a migliorare il proprio assetto ordinamentale.

Attenzione a chi del "riordino particolare" ha fatto il proprio esclusivo cavallo di battaglia: la storia di Troia ce lo insegna, dentro la pancia del quadrupede di legno c'è sempre un'amara sorpresa.

Ma il Siulp, di certo, non si farà sorprendere.

O. COSI

Contratto: in attesa della formalizzazione

Dopo la sottoscrizione della preintesa del 10 giugno scorso è ora necessario che il Governo espletasse tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione dell'accordo, i cui benefici diverranno effettivi solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che, in base alla normativa, recepisce nell'ordinamento i contenuti di ogni CCNL di natura pubblica.

Il silenzio delle cicale

Pagina 2

Trasferimenti e avvicinati al conuge

Pagina 3

I prossimi appuntamenti negoziali sono ora:

- Le trattative per la sottoscrizione del nuovo **accordo nazionale quadro** di amministrazione, previsto dagli articoli 3, commi 3 e 7, d.lgs. 195/1005 e 24, d.P.R. 164/2002 sulle seguenti materie: principi generali per la definizione degli accordi decentrati, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità; individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro; criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal persona-

le in missione; criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale; criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio; criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo; criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità; indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale; criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.

- Nel medesimo ambito normativo, le trattative per la distribuzione delle risorse del cosiddetto 2° livello di contrattazione relative all'anno 2003, di cui agli articoli 14 e 24 del citato d.P.R. 164/2002.

Il silenzio delle cicale

A distanza di circa tre anni dagli eventi del G8 di Genova è in corso nel capoluogo ligure l'udienza preliminare a carico d'alcuni dirigenti ed operatori della Polizia di Stato, accusati a vario titolo di quello che può essere ribattezzato il "pasticciaccio della Diaz". Da buon cittadino, rispettoso delle regole democratiche, attenderò con serenità gli esiti di questa prima fase processuale, confidando nell'imparzialità della magistratura genovese.

Da buon cittadino, ma allo stesso tempo da poliziotto, rimango allibito nell'apprendere la notizia che il Comune di Genova ha deciso di costituirsi parte civile nei confronti di due colleghi, accusati di aver cagionato danni a dei personal computer durante l'irruzione nella scuola che ospitava il No-global. Reazioni: "No comment" da parte della nostra amministrazione (...te pareva!); una sola voce di protesta si è levata tra i sindacati, quella espressa dal nostro Segretario Generale Oronzo COSI che, in un comunicato stampa ripreso da tutte le agenzie, esprime così tutto il suo disappunto: "Una decisione che appare, a pieno titolo, una provocazione gratuita nei confronti dei lavoratori della Polizia di Stato".

Non vi sono dubbi circa il fatto che il comune ligure ha operato una scelta di "campo" in piena antitesi con quei doveri d'imparzialità che dovrebbero caratterizzare l'operato di chi gestisce la cosa pubblica. Una scelta beffarda se si considera che il danno (pre-sunto!) cagionato dai nostri colleghi è un infinitesima parte rispetto ai danni cagionati dalle orde di Black Block che misero a ferro e fuoco un'intera città. Ma al processo contro i "devastatori disubbidienti" il Comune di Genova non ci sarà!

Ci troviamo davanti, per chi non l'avesse capito, ad una costante opera di mistificazione che parte dalla mitizzazione di Carlo GIULIANI, paragonato agli eroi della resistenza sudamericana, passando per la tolleranza nei confronti di quei disobbedienti che hanno espresso i loro "ideali" di pace inneggiando, nell'ambito delle manifestazioni di protesta anti-Bush, slogan del tipo: "Una cento, mille Nassirya". D'altro canto il comune genovese non è il primo organo istituzionale ad aver "coccolato" i propri figli disobbedienti: l'intero consiglio comunale della città di Lecco, insieme ad autorevoli esponenti del parlamento italiano, ha aderito alla campagna "Adotta un manifestante" lanciata dal "Comitato Verità e Giustizia per Genova"; lo stesso comitato, unitamente a quello dedicato a Carlo Giuliani e all'A.r.c.i., ha recentemente promosso una petizione popolare nella quale si chiede: l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare che faccia luce sulle modalità complessive della gestione dell'ordine pubblico durante il Vertice G8 di Genova e del Global Forum di Napoli, ove si è assistito ad una vera e propria sospensione dei diritti fondamentali (libertà di espressione, di circolazione, del diritto di difesa, e dell'integrità fisica di migliaia di manifestanti); di consentire l'identificazione del personale delle forze dell'ordine in servizio di ordine pubblico, stabilendo l'obbligo di utilizzare codici identificativi sulle uniformi; programmare un costante aggiornamento professionale delle forze dell'ordine ed attività didattiche finalizzate a promuovere i principi della nonviolenza, una coscienza civica e una deontologia professionale conformi alle loro funzioni difensive e nonviolente; escludere l'utilizzo, nei servizi di ordine pubblico e comunque dalla dotazione del personale delle forze dell'ordine, di sostanze chimiche ed

incapacitanti, delle quali sia accertata la danosità e gli effetti irreversibili per la salute umana; nonché disporre una moratoria nell'utilizzo dei GAS CS, fino a che non ne sia scientificamente definito il rischio per la salute dei lavoratori delle forze dell'ordine e della cittadinanza

(A questo punto non possiamo escludere

che al prossimo aggiornamento professionale i colleghi dei Reparti Mobili si trovino come docenti CARUSO e CASARINI! N.d.R.)

Così, quasi in sordina, in una calda mattina di Giugno, 29 colleghi si sono ritrovati in un'aula di tribunale, accolti da un clima ostile fuori e dentro il Palazzo di Giustizia, dove pezzi di istituzione, prima ancora che sia-

Ispettori capo ex R.E.

Da tempo il SIULP si è posto come obiettivo prioritario la possibilità di correggere tutte le sperequazioni introdotte dal riordino delle carriere del 1995.

Nei giorni scorsi si è presentata la concreta possibilità di eliminarne una delle più gravi: quella che riguarda gli Ispettori Capo già sottufficiali del disciolto corpo delle guardie di P.S.

A seguito di una costante pressione il SIULP era riuscito a conseguire, sui vari tavoli contrattuali, il risolutivo impegno del Governo all'emanazione di un apposito provvedimento.

Oggi, questo problema sembrava prossimo alla soluzione. Stava, infatti, per essere varato un decreto che, pur avendo come oggetto principale il riallineamento delle carriere dei sottufficiali delle Forze armate, prevedeva espressamente un articolo contenente la sanatoria delle situazioni di sofferenza relative agli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. (già ispettori capo r.e.).

È bene precisare che il recupero del tempo perduto ha valore sia ai fini professionali che ai fini economici; e non è da trascurare il fatto che tale recupero avrà riflessi sia per quanti intendano restare in servizio sia per chi ha già deciso di accedere al pensionamento.

Venerdì 25 giugno, però, il Consiglio dei Ministri ha inspiegabilmente tradito l'accordo con il SIULP, cancellando tra l'altro anche questa specifica previsione.

Mentre la Segreteria Nazionale ha già avviato una durissima azione di protesta, si sta valutando la possibilità di indire una riunione dei colleghi interessati, presso la segreteria nazionale del SIULP. Occorre uno sforzo collettivo perché esista al riguardo la concreta possibilità di risolvere il problema e aprire la strada per l'eliminazione di altre sperequazioni operate dal riordino del 1995. Il siulp ritiene che vi siano tutte le condizioni per farlo. In tal senso il segretario generale del siulp Oronzo Così ha inviato una lettera a tutti i colleghi interessati. Alla segreteria provinciale potrà rivolgersi chi vorrà averne copia.

Le ragioni della poliziotta

Non si può infliggere una sanzione disciplinare ad un dipendente pubblico senza prima ascoltarne le ragioni. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha così accolto il ricorso di una agente di polizia penitenziaria alla quale era stata comminata una sanzione disciplinare per aver intrattenuto una relazione con un pregiudicato.

I giudici amministrativi hanno dato ragione alla ricorrente non soltanto perché la sanzione non era stata decisa nei termini previsti dalla legge ma anche perché non risultava adeguatamente motivata, in quanto l'amministrazione non aveva in alcun modo valutato le giustificazioni addotte dalla donna; quest'ultima aveva infatti dichiarato di ignorare la condizione di pregiudicato della persona peraltro saltuariamente frequentata, la cui condotta era altrettanto assolutamente irreprensibile.

Liquidazione pensioni

Con Circolari n. 34 e n. 10 rispettivamente del 17 dicembre 2003 e 10 febbraio 2004 l'Impdap ha fornito le prime disposizioni in merito alle nuove procedure concernenti la liquidazione ed il pagamento della pensione in modalità definitiva per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004 nonché la compilazione del nuovo modello "PA 04" di trasmissione delle informazioni da parte degli enti datori di lavoro.

Di seguito si forniscono ulteriori precisazioni riguardo a specifiche problematiche. Di particolare interesse il riferimento al dies a quo per le specifiche prestazioni previdenziali.

Ruoli tecnici

L'annosa questione del ritardo con cui finora sono state esplesate le procedure relative agli scrutini di avanzamento per il personale appartenente ai ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica sembrerebbe essere finalmente prossima alla soluzione: con circolari n. 333-E/270.0/5-bis, datate 1° giugno 2004 ma diramate solo la scorsa settimana, sono state infatti avviate le procedure che condurranno al conferimento, in relazione all'anno 2003, delle seguenti promozioni:

- promozione per merito comparativo alla qualifica di **perito tecnico superiore** per complessivi 101 posti, corrispondenti al cinquanta per cento dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2003, cui parteciperà il personale che alla predetta data rivestiva la qualifica di perito tecnico capo da almeno otto anni;

- promozione a ruolo aperto e per merito assoluto alla qualifica di **perito tecnico capo** del personale che, alla data del 31 dicembre 2003, rivestiva la qualifica di perito tecnico da almeno sette anni;

- promozione a ruolo aperto e per merito comparativo alla qualifica di **revisore tecnico capo** del personale che 31 dicembre 2003 rivestiva la qualifica di revisore tecnico da almeno sette anni, ridotti a cinque per coloro i quali siano stati inquadri nella qualifica di vice perito con decorrenza 1.9.1995 ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197;

- promozione a ruolo aperto e per me-

no stati analizzati fatti ed eventuali responsabilità, hanno già deciso a priori da che parte stare: "Contro i poliziotti!".

La mia amarezza e la mia indignazione, dinanzi a fatti di tale portata, aumentano se penso alla totale assenza dei rappresentanti dei lavoratori di Polizia. Se con orgoglio, posso affermare che il Siulp è stato l'unico sindacato di categoria ad aver preso una posizione netta, esprimendo pubblicamente tutto il suo dissenso nei confronti della scelta effettuata dal comune ligure, dall'altro lato mi chiedo e vi chiedo: "Dove sono andati a finire le altre organizzazioni sindacali?"

Dove sono andati a finire quei volgari imbonitori di piazza, quei ridicoli incantatori di serpenti che nel luglio del 2001, mascherati da sindacalisti di polizia, fecero a gara per guadagnare la scena pubblica con apparizioni televisive ed interviste alla carta stampata?

Chi ha buona memoria ricorderà le promesse di questi demagoghi, ricordare le offerte di aiuto (mai concretizzate!) tra cui il patrocinio legale gratuito. Signori miei: "Siete disposti a farvi ancora rappresentare da questi sindacalisti-cicala, abili a cantare solo in determinati periodi dell'anno?"

Chi conosce ormai l'ambiente sa che molti di questi riprenderanno a finire solo nel mese di Ottobre, dopo aver trascorso un lungo periodo di vacanza, magari all'ombra di qualche palma grazie all'inconscio contributo economico di voi iscritti.

La mia speranza è che a tempo opportuno sappiate distinguere tra il canto stagionale dei sindacalisti-cicala e i gesti concreti di un'organizzazione sindacale che è sempre stata al fianco dei poliziotti!

Michele SARACINO

rito assoluto alla qualifica di **revisore tecnico** del personale che 31 dicembre 2003 rivestiva la qualifica di vice revisore tecnico da almeno sette anni;

- promozione a ruolo aperto e per merito assoluto alla qualifica di **collaboratore tecnico capo** del personale che 31 dicembre 2003 rivestiva la qualifica di collaboratore tecnico da almeno cinque anni (per il personale proveniente dal ruolo degli agenti ed assistenti va computato nell'anzianità il periodo di servizio prestato nella qualifica di assistente);

- promozione a ruolo aperto e per merito assoluto alla qualifica di **collaboratore tecnico** del personale che 31 dicembre 2003 rivestiva la qualifica di operatore tecnico scelto da almeno cinque anni (per il personale proveniente dal ruolo degli agenti ed assistenti va computato nell'anzianità il periodo di servizio prestato nella qualifica di agente scelto);

- promozione a ruolo aperto e per merito assoluto alla qualifica di **operatore tecnico scelto** del personale che 31 dicembre 2003 abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione previsto dall'art. 5, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 (per il personale proveniente dal ruolo degli agenti ed assistenti va computato nell'anzianità il periodo di frequenza del corso previsto dall'art. 48, legge 1° aprile 1981, n. 121 ed il servizio prestato in qualità di agente ausiliario ed agente ausiliario trattenuto).

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it.

Assegni famigliari 2004

Con la circolare 39 del 15 giugno scorso l'Inpdap, nel ricordare che l'art. 2 del decreto-legge 13.3.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13.3.1988, n. 153, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare pari alla variazione percentuale dei prezzi intervenuta tra l'anno di riferimento e l'anno immediatamente precedente, ha reso noto che detta variazione percentuale da considerare ai fini della rivalutazione a decorrere dal 1° luglio 2004 è risultata, secondo quanto comunicato dall'Istat, pari al 2,5 per cento.

Per l'applicazione dei nuovi limiti reddituali da considerare a decorrere dal 1° luglio 2004, sulla scorta del reddito imponibile quale risultante nell'anno 2003, si provvederà dunque all'aggiornamento adottando i seguenti criteri:

- qualora il reddito accertato per l'anno 2003 sia risultato superiore a quello dichiarato per l'anno 2002, il nuovo reddito sostituirà il precedente importo, previa modifica del codice dell'assegno;
- qualora, invece, l'importo del reddito già acquisito per la corre-

sione dell'assegno per il nucleo familiare sia risultato superiore al reddito dell'anno 2003, sarà lasciato inalterato l'importo dell'assegno in godimento.

I nuovi limiti di reddito saranno applicati a decorrere dalla rata scadente nel prossimo mese di luglio, dopo aver dato corso alle variazioni individuali.

TAB. 11
NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2004

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 11.989,56	-	-	130,66	250,48	358,94	492,18	619,75
11.989,57 - 14.836,01	-	-	114,65	220,53	339,83	481,34	600,64
14.836,02 - 17.681,91	-	-	92,45	190,57	312,97	473,07	584,11
17.681,92 - 20.526,71	-	-	65,59	158,04	283,02	453,97	565,00
20.526,72 - 23.373,71	-	-	43,90	111,55	241,70	407,48	507,68
23.373,72 - 26.219,59	-	-	25,82	81,60	217,43	390,96	488,57
26.219,60 - 29.066,60	-	-	15,49	57,33	176,63	364,10	466,88
29.066,61 - 31.911,40	-	-	15,49	38,73	135,83	339,31	439,50
31.911,41 - 34.757,30	-	-	12,91	25,82	102,77	317,62	426,08
34.757,31 - 37.602,64	-	-	12,91	25,82	91,93	225,18	398,70
37.602,65 - 40.450,21	-	-	12,91	23,24	91,93	154,42	292,83
40.450,22 - 43.296,09	-	-	-	23,24	78,50	154,42	218,98
43.296,10 - 46.142,56	-	-	-	23,24	78,50	132,21	218,98
46.142,57 - 48.988,44	-	-	-	-	78,50	132,21	189,02
48.988,45 - 51.835,46	-	-	-	-	-	132,21	189,02
51.835,47 - 54.682,48	-	-	-	-	-	-	189,02

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

Trasferimenti e avvicinamento al coniuge

Ci viene chiesto di conoscere se esiste e quale sia la norma che prevede il diritto al cosiddetto "avvicinamento" per il personale appartenente alle Forze armate e di polizia trasferito d'autorità ad altra sede di servizio.

La materia è attualmente regolata dall'art. 17, legge 28 luglio 1999, n. 266 ove è previsto che il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodicennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (praticamente tutte le amministrazioni pubbliche), ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

In base alla previsione contenuta nell'art. 2, legge 29 marzo 2001, n. 86 la disposizione trova applicazione anche all'atto del collocamento in congedo del personale delle Forze armate e di polizia, anche se con una portata più limitata: in tal caso, infatti, quando il personale elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento a riposo, il coniuge dipendente delle pubbliche amministrazioni non ha un diritto assoluto di trasferimento, ma solo quello di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'«eletto domicilio» o, in mancanza, nella sede più vicina.

Permessi sindacali: spettano le indennità operative

Continuano a pervenire quesiti in merito al trattamento economico spettante al personale che in condizioni ordinarie d'impiego è destinatario delle indennità operative previste e disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 in caso di assenza dal servizio.

Nel rammentare che la norma in questione è destinata al personale delle Forze armate e la sua applicazione viene estesa al personale delle Forze di polizia in analoghe condizioni d'impiego, rileviamo come l'art. 17 della legge citata prevede che le indennità operative e supplementari non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi

presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero (a meno che non si tratti di corsi di pilotaggio o di paracadutismo, cfr. art. 14, *L. cit.*).

Il diritto a percepire l'indennità si perde, dunque, nel caso in cui il personale fruisca di congedo straordinario (equivalente per il pubblico impiego alla licenza straordinaria

delle Forze armate), mentre viene mantenuto se l'assenza dal servizio è dovuta ad altre cause come, ad esempio, la fruizione di permessi sindacali o la donazione di sangue, prevista dall'art. 1, legge 13 luglio 1967, n. 584.

La norma citata è nell'area "legislazione" del nostro *web*, all'indirizzo www.siuip.it.

Autista solo se funzionale al profilo

Frequenti e numerosi sono i quesiti che pervengono in merito alla possibilità di impiegare personale appartenente ai ruoli tecnici munito di patente ministeriale come conducente di automezzi in servizio di polizia.

Nel tornare a pronunciarsi sulla questione con

nota n. 557/RS/01/70/2156 del 17 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ulteriormente interpellato in merito, ha opportunamente premesso che l'utilizzazione dei mezzi in dotazione alla Polizia di Stato non può che avvenire per l'espletamento di servizi di polizia, sia che si tratti di servizi direttamente operativi ovvero nei casi in cui essi siano strumentali o di supporto rispetto all'adempimento dei compiti d'Istituto.

Va ulteriormente premesso che lo svolgimento delle mansioni di autista non risulta previsto dalle disposizioni attualmente vigenti per il personale che espleta attività tecnico-scientifica (decreto ministeriale 18 luglio 1985, concernente i profili professionali del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337), così come peraltro non risulta previsto per il personale che espleta attività di polizia.

Tenendo presenti le premesse non può che concludersi nel senso che l'impiego con mansioni di autista di tale personale potrà essere ammesso esclusivamente nel caso in cui, fermo restando il possesso del titolo di guida ministeriale, la conduzione del mezzo sia direttamente strumentale e funzionale all'esercizio delle mansioni tecniche peculiari del profilo professionale in cui il dipendente è inquadrato.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siuip.it

"Patentino": in vigore l'obbligo

A meno di (improbabili) ripensamenti dell'ultima ora entrerà in vigore come previsto giovedì, 1° luglio prossimo, l'obbligo per i minori che abbiano compiuto gli anni 14 che non abbiano conseguito la patente di guida A1, di munirsi del certificato di abilitazione alla guida per condurre ciclomotori (il cosiddetto "patentino"), sancito dall'art. 116 del codice della strada.

Pesanti le sanzioni, che devono essere notificate a coloro i quali esercitano la potestà dei genitori: da euro 516,00 ad euro 2.065,00 con in più la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta; le medesime sanzioni vengono irrogate anche se il minore è titolare di autorizzazione ad esercitarsi per la patente di guida A1 (foglio rosa).

La norma che sta per entrare in vigore prevede inoltre l'obbligo per i minori che si pongono alla guida di ciclomotori di portare con sé sia il "patentino" che un documento di riconoscimento: i contravventori sono passibili di sanzione amministrativa da euro 19,95 ed euro 81,90 da notificarsi anch'essa a coloro i quali esercitano la potestà dei genitori.

Il nuovo codice della strada può essere consultato tramite il nostro *web*, all'indirizzo www.siuip.it.

Tra passato e futuro: "Le Forze di polizia nel dopoguerra"

È finalmente in libreria l'atteso volume di Antonio Sannino che ripercorre la storia delle Forze dell'ordine nel secondo dopoguerra italiano e la nascita del movimento per la smilitarizzazione della pubblica sicurezza, da cui è nato il Siulp.

La copertina ed una breve sintesi del contenuto dell'opera, edita da Mursia, sono sul nostro *web*, all'indirizzo www.siuip.it.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il luogo ove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Assunzioni personale Europol

Con circolare n. 333-CI-AA.GG.9023.34E, diffusa il 4 giugno scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che Europol ha chiesto a tutti gli stati membri dell'Unione Europea l'eventuale designazione di personale di polizia da far partecipare alla seguente selezione:

A) (2330-206) Agente di II livello - Formazione TIC presso l' "Unità risorse umane", riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ed agli appartenenti alle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici con almeno tre anni di servizio. Selezione per n. 1 (un) posto. Termine per la presentazione delle candidature: 1° luglio 2004.

Con circolare n. 333-C/9042.61/203-205/2004, diffusa anch'essa il 4 giugno scorso, il citato Dipartimento della pubblica sicurezza ha inoltre reso noto che Europol medesima ha chiesto a tutti gli stati membri dell'Unione Europea l'eventuale designazione di personale di polizia da far partecipare alle seguenti selezioni:

A) (2330-203) Agente di I livello presso l' "Unità reati finanziari e reati contro il patrimonio", riservato agli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità di servizio. Selezione per n. 1 (un) posto. Termine per la presentazione delle candidature: 21 giugno 2004;

B) (2330-205) Agente di I livello presso l' "Unità gestione progetti e applicazioni TIC" riservato agli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità di servizio e corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici. Selezione per n. 3/4 (tre/quattro) posti. Termine per la presentazione delle candidature: 21 giugno 2004.

Nell'area "circulari" del nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Aggiornamenti avanzamenti, corsi e concorsi

In attesa delle autorizzazioni ad assumere

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è in attesa, come peraltro tutte le altre amministrazioni del Comparto sicurezza, dell'adozione del decreto del Presidente del Presidente della Repubblica che autorizzerà, previa deliberazione del Consiglio Ministri e su proposta del Ministro per la funzione pubblica, le assunzioni di personale in deroga al blocco disposto dall'art. 3, comma 53 della legge Finanziaria 2004.

Per quest'anno è stata da tempo annunciata un'anticipazione rispetto ai tempi dello scorso anno quando, come si ricorderà, la deliberazione era stata adottata

il 25 luglio ed il decreto emanato il 31 luglio successivo.

L'emanazione del decreto è indispensabile sia per procedere all'assunzione dei candidati che stanno partecipando a concorsi in atto, sia per programmare corsi di formazione destinati a personale che ha partecipato a precedenti concorsi risultando idoneo a tutte le prove.

Concorsi per rimo dirigente tecnico ingegnere e primo dirigente medico

Sono giunte al termine le procedure relative ai concorsi interni, per titoli ed esami, a un posto di primo dirigente tecnico ingegnere della Polizia di Stato e due posti di primo dirigente medico della Polizia di Stato, indetti con decreto datato 6 febbraio 2004 e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 16 febbraio 2004.

Come si ricorderà per il concorso da primo dirigente tecnico ingegnere non era pervenuta alcuna domanda, mentre per il concorso da primo dirigente medico erano pervenute 8 domande; le prove scritte sono state superate da un solo candidato, il medico capo Gianpaolo De Carlo, che sosterrà la prova orale alle ore 9,30 del giorno 24 giugno prossimo.

Concorsi per commissario

Confermate in Gazzetta Ufficiale sia la data del 14 luglio (ore 10,00 muniti di valido documento di riconoscimento) che l'articolazione sul territorio per lo svolgimento della prova preselettiva, da tempo anticipate su queste pagine.

La suddivisione per sede d'esame avverrà in base alla questura presso cui è stata presentata la domanda ed, in particolare:

- Scuola Allievi Agenti - Corso Acqui n. 402 - Alessandria; Piemonte e Valle D'Aosta, Pavia;
- Scuola Allievi Agenti - Via Casale Lumbroso n. 77 - Roma; Lombardia (tranne Pavia), Sardegna, Trentino Alto Adige.
- Scuola Allievi Agenti Spoleto - Viale Trento e Trieste n. 5 - Spoleto (PG); Marche, Toscana, Umbria, Veneto, Rieti e Viterbo;

- Ergife Palace Hotel - Via Aurelia n. 617/619 - Roma; Calabria (tranne Reggio Calabria), Campania, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Frosinone, Roma, Trapani e candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 che abbiano chiesto di sostenere le prove d'esame in lingua tedesca;

- Istituto per Sovrintendenti e di Perfezionamento per Ispettori - Via Santa Barbara n. 94 - Nettuno (Roma); Abruzzo, Basilicata, Molise, Friuli Venezia Giulia, Latina e Palermo;

- "Palacatania" - Via fratelli Bandiera n. 27 - Catania; Sicilia (tranne Palermo e Trapani), Reggio Calabria;

I candidati che abbiano inoltrato domanda di partecipazione direttamente al Ministero dell'interno dovranno presentarsi presso la sede d'esame relativa al luogo di residenza all'epoca in cui l'istanza è stata presentata.

Tassativamente vietato introdurre nei locali in cui si svolgono le prove strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, nonché l'utilizzo di codici, raccolte normative, testi ed appunti di qualsiasi natura.

Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l'ora della citata prova preliminare saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale del 2 luglio 2004, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Ministero dell'interno sta ponendo in essere ogni possibile sforzo per far sì che la procedura concorsuale ed il relativo avvio alla frequenza del corso dei vincitori del concorso pubblico e di quello interno per 10 posti avvengano entro il corrente anno giovandosi delle previsioni di cui all'emanando decreto di autorizzazione alle assunzioni, il che potrebbe essere compromesso da un eventuale slittamento nell'espletamento delle procedure concorsuali.

Promozione ad ispettore capo 14° corso

È imminente l'emanazione della circolare che avvia le procedure per la promozione alla qualifica di ispettore capo degli ispettori che hanno superato il 14° corso sovrintendenti e conseguito l'immissione in ruolo dal 23 marzo 1997.

La conclusione della procedura è prevista entro il mese di ottobre prossimo; la promozione decorrerà a tutti gli effetti dal 23 marzo 2004.

Concorso interno per 73 vice periti

Con decreto 17 giugno 2004 è stata approvata la graduatoria dei 50 candidati che hanno superato tutte le prove e che, essendo stati pertanto dichiarati vincitori,

saranno avviati a frequentare un corso di formazione della durata complessiva di 12 mesi, ai sensi dell'art. 18-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, introdotto dall'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.

Concorso interno per 685 vice revisori

Sono 1.505 le domande pervenute; la commissione esaminatrice ha avviato l'istruttoria delle domande. Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Numero unico europeo per le emergenze

Un unico centralino smisterà le chiamate ai servizi di emergenza pubblici. In Italia la sperimentazione partirà da tre città del Sud.

In un prossimo futuro in Europa il 112 diverrà il "numero unico delle emergenze", per contattare i servizi di emergenza pubblici (Polizia, soccorso sanitario, Vigili del Fuoco...).

In Italia il progetto è coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vede la partecipazione di 8 tra ministeri e dipartimenti. Un gruppo di lavoro, costituito presso il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, sta pianificando la sperimentazione del nuovo servizio che vedrà come province pilota tre città del Sud: Catanzaro, Palermo e Salerno.

Il servizio consentirà ai cittadini di formare un solo numero telefonico, il "112", per rivolgersi ad un unico centralino dotato di personale specializzato che sarà in grado di fornire una prima assistenza e suggerimenti per le azioni di immediato soccorso; il centralino smisterà le chiamate ai vari servizi di emergenza pubblici.

Tra i vantaggi che si intendono raggiungere con l'introduzione del numero unico vi sono la riduzione delle chiamate improprie, il miglioramento dell'efficienza e della rapidità dei soccorsi e, in caso di necessità, la possibilità di operare un efficace coordinamento tra i diversi operatori.

Termini per la presentazione di domanda di riscatto del personale statale (Circolare 11 giugno 2004 numero 38)

In questa circolare, l'Inpdap fornisce una interpretazione dei termini per la presentazione delle domande di computo e riscatto per il personale statale che cessa dal servizio. In particolare vengono esaminate le cessazioni dal servizio per età e quelle "diverse" per le quali sono stabiliti termini diversi. Gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, possono, come è noto, esercitare la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora detto personale cessi per limiti di età, per contro, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

Al riguardo si precisa che il predetto termine di decadenza è stato fissato dal legislatore per consentire all'Amministrazione statale di determinare l'importo della pensione comprensiva di tutti i periodi e servizi computabili a domanda, con o senza riscatto, già all'atto del collocamento in quiescenza dei propri dipendenti.

Si precisa, inoltre, che lo stesso DPR individua espressamente le tipologie di servizi o titoli di studio ammessi al computo (articoli 11 e 12) ovvero al riscatto mediante pagamento di un onere (articoli 13 e 14).

Oltre a tali casistiche disciplinate dal DPR 1092/73, altre norme hanno previsto fattispecie diverse di riscatto come, ad esempio, i decreti legislativi n. 564/1996 e n. 184/1997.

Tali decreti, emanati in attuazione di apposita delega conferita dalla legge n. 335/1995 nell'ottica di un'armonizzazione di diversi istituti giuridici, hanno disciplinato, fra l'altro, la valorizzazione ai fini pensionistici, mediante l'istituto del riscatto, di ulteriori periodi o servizi non coperti da contribuzione.

Va ricordato che, per queste tipologie di riscatto, gli stessi decreti hanno espressamente previsto nuovi criteri di calcolo per la determinazione del relativo onere

(art. 13 legge n. 1338/1962), mentre non hanno indicato alcun iter procedurale per la presentazione delle relative istanze, né hanno rinviato a quanto già previsto in merito dal citato articolo 147 del richiamato Testo unico n. 1092/1973.

Si tratta, pertanto, di tipologie di riscatto innovative dell'ordinamento pensionistico dei pubblici dipendenti, rispondenti alla logica di ridurre la disparità e la frammentazione delle discipline esistenti tra i diversi regimi previdenziali, nonché di uniformare le regole che disciplinano le varie forme di contribuzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi riscattabili ai sensi dei citati decreti legislativi o di altre norme diverse dal citato DPR n. 1092/73, dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, purché presentate in attività di servizio e, comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte dell'iscritto.

In particolare, le nuove tipologie di riscatto ammesse a valutazione sono:

- i periodi di aspettativa di cui alla legge n.26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero;
- i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di 3 anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto;
- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei per periodi successivi al 31 dicembre 1996;
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;
- i periodi lavorativi prestati all'estero presso Paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
- il diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;
- il diploma di laurea;
- il diploma di specializzazione;
- il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo parentale previsto dall'articolo 35 del Dlgs n. 151/2001). I predetti termini per la presentazione di domande di riscatto valgono, anche, per il diploma di laurea e per quello di specializzazione, ancorché titoli già previsti dal DPR n. 1092/1973, in quanto il Dlgs n. 184/1997 ha sostanzialmente innovato i requisiti per l'ammissibilità al riscatto prevedendo, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, che i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, l'attualmente al loro periodo di durata legale e sempreché sia stato conseguito il relativo titolo.

Restano fermi, per contro, i termini decadenziali previsti dall'articolo 147 del citato DPR n. 1092/1973 per le tipologie di computo e di riscatto già disciplinate dal medesimo Testo unico.

Cartella di pagamento: perentorio il termine di notifica ex art. 25

Dpr 602/73

L'Esattore deve notificare la cartella di pagamento entro il termine fissato dall'art. 25 del Dpr 602/73, termine che deve quindi considerarsi perentorio ("non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo già è stato consegnato" - testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 D.Lgs 46/99).

In tal senso ha statuito la Corte di Cassazione con sentenza n. 10 del 07.01.04, in relazione alla impugnazione di una cartella di pagamento con la quale il ricorrente contestava l'iscrizione a ruolo di un recupero a tassazione a fini Irpef per l'anno 1983, ai sensi dell'art. 36 bis Dpr 600/73.

Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto a far valere la propria pretesa.

Tale interpretazione costituisce l'unica interpretazione costituzionalmente legittima in relazione agli art. 3 e 24 della Cost., altrimenti il contribuente sarebbe esposto indefinitivamente all'azione esecutiva del fisco. (Vedasi anche Cass. 7662/99 e Corte Cost. ord. 107/93).

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno VIII
N. 13 - 1 Luglio 2004

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
M. SARACINO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siuip.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediasservice di F. Stea
Via Talete, 8 - Valenzano (Ba)
E-mail: mediasservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.